



Morte di un figlio in un incidente: danno non patrimoniale va personalizzato



La Corte di Cassazione, III sez. civ., nella sentenza in argomento, sancisce il principio peraltro già affermato dalle Sezioni Unite (Cass., SU, n. 26972/2008) che in materia di risarcimento danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.

Di conseguenza quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturito dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento; più in particolare, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale e altri tipi di pregiudizi non patrimoniali ed in quest'ultimo caso, tuttavia, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.

In particolare, la Suprema Corte sostiene che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., costituisce un'unica voce di danno, che è però suscettibile di atteggiarsi con varie modalità e secondo molteplici aspetti, nei singoli casi: dal danno biologico, medicalmente accertabile, alle sofferenze fisiche ed emotive che concretizzano il c.d. danno morale; ai pregiudizi di carattere estetico od alla vita di relazione, al c.d. danno esistenziale, ecc.

Nel caso di specie, quindi, in cui il fatto illecito ha causato un danno biologico, all'importo determinato in risarcimento di tale voce di danno deve essere aggiunta una somma idonea a compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori, ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale, estetico, ecc. e sempre che tali aspetti possano considerarsi provati o risultino

anche presuntivamente provati o comunque attendibili. Nello specifico i giudici di merito hanno liquidato il danno biologico nella misura corrispondente esclusivamente alla malattia accertata dal c.t.u., ma non hanno personalizzato il danno riportato dai genitori della vittima con la valutazione dell'altra voce del danno biologico, al quale va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva.

Nulla, invece, spetta ai fratelli della vittima in merito al danno biologico, in quanto, a differenza dei genitori, per i fratelli non era stata dimostrata l'esistenza di una vera e propria malattia causata dal decesso del defunto.

da noiconsumatori.org

Lombardia

Cassazione: non risarcibile infortunio in bici nel tragitto casa-ufficio



L'infortunio accaduto al lavoratore che va al lavoro in bicicletta non può essere considerato infortunio "in itinere", dunque non è risarcibile. Lo ha sancito la Cassazione, ricordando che se il percorso casa-ufficio è coperto dal bus, il lavoratore può tranquillamente prendere il mezzo pubblico,

portatore di maggiore comodità e di minore disagio. In questo modo, la sezione Lavoro - sentenza 7970 - ha respinto il ricorso di Matilde D., impiegata milanese, che il 5 agosto di nove anni fa ebbe un incidente stradale mentre percorreva in bici il percorso dalla casa all'ufficio. Una caduta per la quale la lavoratrice aveva ottenuto l'ok all'indennizzo dal Tribunale di Milano. Matilde D. ha perso il risarcimento nel settembre 2010 su decisione della Corte d'appello di Milano che ha accolto la lamentela dell'Inail sulla base del fatto che la signora non aveva dimostrato la necessità dell'utilizzo della bici tanto più che il tragitto era coperto dal bus. Contro il no al risarcimento, Matilde D. ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice di merito non aveva tenuto in debita considerazione le condizioni di salute e familiari che consigliavano l'uso della bicicletta al posto del mezzo pubblico.

Piazza Cavour ha bocciato il ricorso della lavoratrice e ha evidenziato che in maniera logica il giudice del grado precedente ha fatto notare che il percorso dall'abitazione al luogo di lavoro era in pieno centro urbano e servito da mezzi di trasporto pubblico, anche su rotaie, che viaggiavano su corsie preferenziali. La stessa Corte - ha annotato ancora la Cassazione - con motivazione adeguata e logica ha fatto presente che l'utilizzo del mezzo pubblico avrebbe potuto fare conseguire alla lavoratrice maggiore comodità e minore disagio nel conciliare esigenze lavorative e familiari.

da liberoquotidiano.it



Cassazione: dare del “cafone” è legittimo solo col traffico bloccato

Il reato è nel contenuto della frase pronunciata e nel significato che viene attribuito. Dunque, se si usa il termine ‘cafone’ in mezzo al traffico per mandare “a quel paese” un automobilista che blocca la strada, è legittimo e non va condannato



ROMA - Sei un cafone è un'offesa, anzi no. La Cassazione, intervenendo di volta in volta sulle liti che degenerano, spiega quando apostrofare qualcuno con il termine cafone non è politically correct.

E così, mentre gli ermellini ammettono ampi margini

di tolleranza quando il ‘cafone’ viene evocato in mezzo al traffico, sono inflessibili sul termine e lo bollano come offesa indifendibile se viene utilizzato come sinonimo di ‘maleducato’. Dunque, se lo si usa in mezzo al traffico per mandare ‘a quel paese’ un automobilista che blocca la strada, cafone è legittimo e non va condannato. Ci sono, invece, casi in cui apostrofare qualcuno dandogli del cafone è offensivo al di là “delle intenzioni inesprese dell’offensore”. In questo caso scatta anche la condanna per il danno morale patito. A beneficiare del via libera al

cafone un 30enne di Cagliari che era finito sotto processo per ingiuria per aver dato del ‘cafone’ ad un automobilista che, parcheggiando male, aveva bloccato il passaggio. Per la Cassazione, “l’ingiuria, se provocata da fatto ingiusto” merita tutte le attenuanti senza escludere l’assoluzione. Tutt’altra sorte ha avuto una 38enne abruzzese che ha dato del ‘cafone’ ad un agente di polizia dopo che le aveva chiesto i documenti. La ragazza, ricostruisce la sentenza della Quinta sezione penale, era intervenuta in un giardino pubblico, chiamata dal padre cardiopatico che aveva avuto un malore mentre portava a passeggio il cane dopo avere assistito ad una caduta accidentale di una bambina. Sul posto era arrivato anche un agente di polizia che aveva chiesto alla ragazza di esibire i documenti. Cosa che non era avvenuta perché, come ha spiegato la difesa di C. G., la ragazza aveva cercato di soccorrere il padre. Da qui le frasi al poliziotto ‘cafone’, ‘maleducato’. Seguito da un ti faccio vedere io. Tre espressioni dette in un momento di concitazione che sono costate a C.G. una condanna per ingiuria e minaccia con tanto di risarcimento del danno morale all’agente, quantificato in mille euro. Vana la difesa in Cassazione volta a segnalare che il termine ‘cafone’ non poteva essere considerato di portata offensiva dato anche il contesto. Piazza Cavour ha osservato che “in tema di ingiuria, il criterio a cui fare riferimento ai fini della ravvisabilità del reato è il contenuto della frase pronunciata e il significato che le parole hanno nel linguaggio comune, prescindendo dalle intenzioni inesprese dell’offensore, come pure dalle sensazioni puramente soggettive che la frase può avere provocato nell’offeso”.

da quotidiano.net

Massimario di Legittimità e di merito

Obbligo di cronotachigrafo - Utilizzazione di foglio di registrazione appartenente ad altro conducente - Sanzionabilità.

In tema di violazioni connesse al prescritto uso del cronotachigrafo, alla luce della disciplina recata dall’art. 179, comma 2, cod. strada e dal Regolamento CEE n. 3821/85, di cui la citata norma costituisce attuazione, il conducente del veicolo è tenuto ad utilizzare soltanto il proprio foglio di registrazione (il quale, secondo quanto si evince dall’art. 16 di detto Regolamento, è documento necessariamente individuale), sicché potrà legittimamente configurarsi il caso di utilizzo di diversi veicoli provvisti di cronotachigrafo da parte dello stesso conducente munito della propria scheda di registrazione, ma non già la diversa ipotesi di guida dello stesso veicolo da parte di diversi conducenti che utilizzino un’unica scheda di registrazione. Ne consegue che la sanzionata fattispecie di mancato inserimento del foglio di registrazione è integrata non solo dal mancato utilizzo a detto fine del foglio di registrazione proprio del conducente, ma anche dalla utilizzazione (come nella specie) di un foglio di registrazione appartenente ad altro conducente. (Cass. Civ., Sez. II, 15 giugno 2010, n. 14440) [RIV-1105P421] - Art. 179

Violazione prevista dall’art. 93, comma settimo, c.s. - Circolazione di veicolo già immatricolato e provvisoriamente radiato dalla circolazione - Assimilabilità alla condizione del veicolo non ancora immatricolato.

In tema di sanzioni amministrative accessorie, la confisca obbligatoria - come prevista dall’art. 21, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità per effetto della sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale - consegue nella sola ipotesi, contemplata dall’art. 93, comma settimo, cod. strada, in cui il veicolo non sia stato immatricolato, alla quale, pertanto, non può essere assimilata la situazione in cui il veicolo, già immatricolato, si venga a trovare nella condizione di provvisoria radiazione dalla circolazione ma con possibilità di reimmatricolazione, che sia poi effettivamente avvenuta. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato la confisca di un veicolo colto in circolazione con targa estera, già immatricolato in altro paese e temporaneamente radiato dalla circolazione, ma, poi, successivamente reimmatricolato in Italia anteriormente alla scadenza di



validità dell'originaria immatricolazione) (**Cass. Civ., Sez. II, 10 giugno 2010, n. 13990**) [RIV-1105P21] - Art. 93

Cause di esclusione della responsabilità - Stato di necessità - Prova.

In tema di opposizione a sanzione amministrativa irrogata a seguito di violazione dell'art. 142, comma 9, cod. strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente l'invocato stato di necessità dovuto all'esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l'opponente non abbia provato - essendone onerato per effetto dell'applicazione delle regole penalistiche sullo stato di necessità, alle quali occorre fare riferimento anche ai fini previsti dall'art. 4 della legge n. 689 del 1981 - l'imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l'impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest'ultimo. (**Cass. Civ., Sez. II, 14 giugno 2010, n. 14286**) [RIV-1105P422] - Art. 142

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Sottrazione.

Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Circolazione abusiva - Reato ex art. 334 c.p. e illecito amministrativo ex art. 213 c.s. - Concorso - Esclusione - Sussistenza del solo illecito amministrativo solo nel caso in cui la condotta non sia sintomatica di una di quelle di cui all'art. 334 c.p..

Nella condotta del proprietario e/o custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi dell'art. 213 c.s., che circoli abusivamente con lo stesso, è ravvisabile la sola violazione amministrativa prevista dal comma 4 del medesimo art. 213, e non anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro di cui all'art. 334 c.p., a meno che la circolazione abusiva non sia sintomatica di una delle predette condotte di cui al citato art. 334 c.p.. (**Tribunale Penale di Gela, 12 ottobre 2011, n. 449**) [RIV1112P1039] - Art. 213 c.s.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Art. 201, comma 1 bis, lett. f), c.s. - Mancato utilizzo dei dispositivi per rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'art. 4 L. n. 168/02 - Legittimità della contestazione differita - Esclusione.

Non è legittimo invocare l'art. 201, comma 1 bis lett. f), c.s. quale motivo per la mancata contestazione immediata, allorché risulti che, in verità, l'accertamento non è stato effettuato con i dispositivi per il rilevamento "a distanza" (tipo "tutor" e simili) di cui all'art. 4 L. n. 168/02. (**Tribunale Civile di Torino, Sez. III, 28 luglio 2011, n. 5171**) [RIV1112P1042] - Art. 201 c.s.

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, ai

sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile "ratione temporis"), deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario - a norma dell'art. 23 della stessa legge n. 990 - il responsabile del danno, che va individuato nel proprietario del veicolo assicurato indicato come responsabile del fatto. (**Cass. Civ., Sez. III, 14 dicembre 2010, n. 25238**) [RIV1112P1045] - Art. 193

Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione Verbale.

In tema di violazioni del codice della strada, il "dies a quo" del termine di 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con l'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico.

Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli. (**Cass. Civ., Sez. Un. 9 dicembre 2010, n. 24851**) [RIV1112P1045] Artt. 94 - 201

Applicazione delle sanzioni - Autorità competente - Sospensione della patente di guida.

A seguito della modifica dei criteri di competenza territoriale relativi alle sanzioni amministrative in materia di stupefacenti, il nuovo testo dell'art. 75, commi 4 e 13, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - così come modificato dall'art. 4 ter del decreto legge 30 settembre 2005, n. 272, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 - ha stabilito che il prefetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia di stupefacenti (nella specie, sospensione della patente di guida) e, di conseguenza, l'autorità giudiziaria davanti alla quale radicare l'eventuale opposizione, sono quelli del luogo di residenza o, il luogo dove è stato commesso il fatto solo nel caso in cui la residenza e il domicilio siano sconosciuti. Tale scelta è in linea con la finalità della disciplina normativa la quale, non avendo uno scopo meramente punitivo, configura una relazione protratta per un congruo termine tra l'amministrazione e l'interessato che, per essere adeguata alle concrete condizioni di vita del soggetto, va necessariamente instaurata nel luogo di residenza attuale del destinatario della sanzione e non in quello in cui è stato accertato il fatto. (**Cass. Civ., Sez. II, 14 ottobre 2010, n. 21236**) [RIV1112P1045] - Art. 75 DPR 309/1990